Comune di Fagagna

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

MARZO 2019

FOR NATURE SRL
Via T. Ciconi, 26
IT-33100 Udine (UD)
p.iva: 02917880300
www.for-nature.it

MATTEO DE LUCA **GIUSEPPE ORIOLO** **LUCA STRAZZABOSCHI**

Con la collaborazione di:

urbanista **GIUSEPPE SEGNO**

geologa **YLENIA VISO**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
ART. 1 – Oggetto del progetto del Parco Comunale delle Colline di Fagagna 5
ART. 2 – Elaborati del PdP 5
ART. 3 – Articolazione delle previsioni del PdP 6
ART. 4 – Conformazione delle norme di attuazione 6
ART. 5 – Attuazione e gestione del PdP 6
ART. 6 – Sanzioni 7
TITOLO II- NORME GENERALI 7
ART.7 – Attività vietate e consentite 7
ART. 8 – Tutela della Flora e degli Habitat 8
ART. 9 – Tutela della Fauna 8
ART 10 – Disciplina delle aree boscate 9
ART 11 – Tutela dei prati stabili 10
ART. 12 – Tutela degli ambiti rurali 11
ART 13 – Punti Attrezzati per la sosta 11
ART 14 – Viabilità e percorsi 11
TITOLO III NORME SULLE ZONE 12
Art. 15 – ZONA 1 sistema delle colline di Fagagna 12
Art. 16 - Sottozona 1a - Area di pregio culturale 12
Art. 17 - Sottozona 1b - Area di pregio agricolo – tradizionale 13
Art. 18 – ZONA 2 - ambito dei Quadri 13
Art. 19 – ZONA 3 - collina del Cjastenâr 14
Art. 20 – ZONA 4 - collina degli Ulivi 15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del progetto del Parco Comunale delle Colline di Fagagna

1. Le presenti norme di attuazione riguardano le parti del territorio del Comune di Fagagna comprese nel Parco comunale denominato “Colline di Fagagna” di seguito denominato PdP.
2. Il PdP svolge e attua le disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 42/1996 e ai sensi dello stesso costituisce variante al Piano regolatore generale comunale.
3. I parametri urbanistici ed edilizi sono quelli contenuti e definiti dalle norme di attuazione del vigente PRGC.
4. Per quanto non espressamente indicato negli elaborati del PdP valgono le disposizioni del Piano Regolatore Generale Comunale.

ART. 2 – Elaborati del PdP

1. Il PdP delle Colline di Fagagna è costituito, in conformità all'art. 6 commi 3 e 4 della L.R. n.42/1996, dai seguenti elaborati:
    - Relazione generale illustrativa contenente:
        - Illustrazione del progetto di attuazione
        - Programma finanziario
        - Relazione geologica
    - Norme Tecniche di Attuazione
    - Elaborati grafici:
        - Perimetro e Zonizzazione (scala 1: 5.000)
        - Carta degli Habitat (scala 1: 5.000)
        - Carta della Sensibilità (scala 1:5000)
        - Carta dei Vincoli e delle Pressioni (scala 1:5000)
        - Carta della Percorribilità (scala 1:5000)

ART. 3 – Articolazione delle previsioni del PdP

1. Il territorio del Parco è suddiviso dal PdP in zone territoriali, di seguito denominate “ambiti”, individuati nella "Zonizzazione" del PdP.
2. L'elaborato della "Zonizzazione" è stato redatto utilizzando come base la carta tecnica regionale, in scala 1: 5.000. Su tale base sono riportati gli elementi prescrittivi della zonizzazione.
3. La classificazione delle zone è la seguente:
    1. *Sistema delle colline di Fagagna:*
        a. *Area di pregio culturale*
        b. *Area di pregio agricolo – tradizionale*
    2. *Ambito dei Quadri*
    3. *Collina del Cjastenâr*
    4. *Collina degli Ulivi*

ART. 4 – Conformazione delle norme di attuazione

1. Le presenti norme di attuazione sono articolate nei seguenti "titoli":
    - TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI;
    - TITOLO II NORME GENERALI: individuano in generale le attività da consentire o da vietare all'interno del Parco (anche attraverso specifiche ordinanze del Sindaco) e regolamentano la conservazione e la gestione della fauna flora e vegetazione, comunque soggette a specifiche leggi di settore;
    - TITOLO III NORME SULLE ZONE: individuano eventuali norme specifiche o linee d’indirizzo gestionale per ciascuna zona.

ART. 5 – Attuazione e gestione del PdP

1. Le previsioni urbanistiche del PdP si attuano attraverso intervento diretto, mediante le procedure previste dalla vigente legislazione regionale e nazionale
2. Gli interventi per la gestione del Parco sono di competenza dell'Amministrazione comunale di Fagagna.

ART. 6 – Sanzioni

1. Gli interventi urbanistico-edilizi e ambientali di cui all'art. 5 eseguiti senza titolo o in difformità alle prescrizioni del PdP sono soggetti alle sanzioni di norma.
2. Altre attività o interventi eseguiti in difformità alle prescrizioni di leggi di settore (flora, forestazione, attività venatoria, ecc.) sono soggetti alle specifiche sanzioni da esse previste.

TITOLO II- NORME GENERALI

ART.7 – Attività vietate e consentite

1. Il territorio del Parco costituisce oggetto di tutela, nella sua complessità e interezza, come risorsa naturalistica, paesaggistica, storico-culturale, e nell'articolazione delle sue componenti: la vegetazione, la fauna, gli elementi di interesse geologico, idrologico, morfologico, storico culturale e archeologico. Le finalità del PdP sono il ripristino, la conservazione, la riproduzione, la valorizzazione e la fruizione di tali componenti, nonché la messa in rete con il contesto esterno ad esso. In particolare, il PdP prevede la possibilità che l'Amministrazione comunale di Fagagna, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, possa vietare o regolamentare, mediante specifiche ordinanze del Sindaco, le seguenti attività:
    a. la produzione di rumori, suoni e luci moleste;
    b. l'accensione di fuochi al di fuori degli spazi appositamente attrezzati e l'incendio di residui vegetali e di siepi nei campi e ai loro margini;
    c. l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere al di fuori delle strutture a ciò destinate;

d. l'esercizio del campeggio con tende o altri mezzi di pernottamento al di fuori degli spazi eventualmente attrezzati per tale scopo;
e. compiere percorsi fuori strada con i veicoli a motore e transitare con gli stessi sulle piste ciclabili su sede propria e su strada rurale, fatta eccezione per i mezzi pubblici, di vigilanza e di servizio, per l'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, i mezzi di soccorso, i mezzi dei proprietari, conduttori ed utenti necessari a raggiungere gli immobili (residenziali o per servizi) di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta, i mezzi connessi all'esercizio di attività agricole e forestali.

2. Sono ammessi, previa autorizzazione del Sindaco, i mezzi impiegati per finalità scientifiche e didattiche e per manifestazioni autorizzate, i mezzi connessi all'esercizio di attività autorizzate per l'estrazione di inerti e lo smaltimento di rifiuti.
3. È ammessa la realizzazione di percorsi a carattere didattico-naturalistico, attrezzati con tabelle informative e organizzati per stazioni di osservazione, in corrispondenza di ambiti di particolare interesse e varietà dal punto di vista morfologico, vegetazionale, faunistico, con la riqualificazione prevalente di piste e sentieri esistenti.

ART. 8 – Tutela della Flora e degli Habitat

1. Nelle zone del Parco le specie erbacee, arbustive e arboree sono tutelate.
2. È consentita la raccolta delle specie della flora spontanea e dei funghi, nei limiti e nei modi indicati dalle disposizioni di legge.
3. Per le zone del Parco incluse nei siti della Rete natura 2000 si fa riferimento alla normativa di settore vigente. Per le zone del Parco interessate da prati stabili si fa riferimento alla normativa di settore vigente.

ART. 9 – Tutela della Fauna

1. Nelle zone del Parco la fauna risulta tutelata secondo la normativa vigente.
2. È vietato distruggere uova, nidi, tane.
3. È vietato molestare, danneggiare, prelevare o catturare qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo per atto legittimo, secondo le disposizioni di legge.

4. All'interno del Parco l'attività venatoria è consentita e viene disciplinata dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di caccia e gestione venatoria.

ART 10 – Disciplina delle aree boscate

1. Le politiche di governo del bosco, e delle aree da avviare all'alto fusto, dovranno essere orientate alla valorizzazione del patrimonio vegetale e naturalistico. Saranno pertanto consentite le pratiche di:
    a) ripulitura selettiva dalle infestanti (rovi, ecc...) al fine di rendere più identificabili le formazioni arboree;
    b) ripulitura dei rifiuti depositati durante l'anno;
    c) trapianto di specie pregiate (olmi, querce, aceri, arbusti autoctoni) finalizzato alla valorizzazione ambientale e paesaggistica;
    d) diradamento intorno agli esemplari di maggiore pregio;
    e) conversione ad alto fusto delle ceppaie di robinia;
    f) integrazione con specie autoctone arboree ed arbustive;
    g) bagnature, concimazioni, sarchiature dei nuovi impianti;
    h) potatura degli alberi che sporgono sui percorsi o sui prati, taglio di branche pericolanti ed esbosco di eventuali esemplari schiantati.
    i) realizzazione di cure fitosanitarie degli esemplari di maggiore pregio.

2. La risorsa arborea potrà essere utilizzata per ritrarre legnatico nei limiti del taglio selvicolturale previsto dalle Prescrizioni di massima della Polizia Forestale valide per l'intero territorio regionale.

ART 11 – Tutela dei prati stabili

1. Nelle aree a prato stabile si dovrà provvedere all'estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi al fine di garantire la conservazione dei prati ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti.
2. In tutte le aree a prato stabile è vietata:
   a) la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti;
   b) la trasformazione colturale;
   c) l'irrigazione, il livellamento del terreno, il dissodamento di terreni saldi, nonchè l'alterazione del cotico erboso mediamente pratiche agronomiche quali l'erpicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
   d) la modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità;
   e) la piantagione di specie arboree o arbustive;
   f) l'uso per attività che comportino significativo calpestamento, quali per esempio le aree di sosta per pic-nic.
3. Nelle aree a prato stabile, ad esclusione dei brometi e dei molinieti, è consentito:
   a) lo sfalcio dei prati, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso, e per non più di due volte all'anno;
   b) la concimazione, sia in forma minerale che organica (con esclusione dei liquami bovini o suini e della pollina per i magredi evoluti) purchè questa non alteri la composizione floristica
   c) delle cenosi erbacee naturali. Le concimazioni dei magredi evoluti non devono eccedere i 20 Kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P2 O2 (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K2O (ossido di potassio) all'anno;
   d) l’estirpo del novellame di specie arboree ed arbustive, compresi i rovi;
   e) l’attività di sperimentazione condotte da Istituti ed Enti e finalizzate a studi e ricerche sulla conservazione e gestione di cenosi erbacee naturali.

4. Qualora, in attuazione del progetto di PdP, per motivi di rilevante interesse pubblico si debba operare, in deroga ai divieti sopra esposti, entro aree interessate da prati stabili, la riduzione delle superfici a cenosi erbacee naturali dovrà comportare l'obbligo di trapianto delle zolle erbose (larghezza e lunghezza 90 cm. spessore 10 cm.) su aree di uguale superficie, in opportune condizioni ecologiche (suolo molto povero di nutrienti o ghiaioso, assenza di copertura arborea, assenza di calpestamento) e la successiva cura per almeno tre anni. Le aree sulle quali viene eseguito il trapianto delle zolle erbose sono da considerare a tutti gli effetti prati stabili.

ART. 12 – Tutela degli ambiti rurali

Nelle aree rurali poste all'interno del Parco vige quanto disposto dal regolamento di polizia rurale del Comune di Fagagna.

ART 13 – Punti Attrezzati per la sosta

1. I punti attrezzati per la sosta nel parco individuano siti in corrispondenza dei percorsi o degli accessi nei quali potranno essere realizzate sistemazioni funzionali alla fruizione del Parco o attrezzature di supporto alla gestione dello stesso (es.: servizi igienici, contenitori per le immondizie, chioschi per il pic-nic, fontanelle con acqua corrente, piccoli spazi di ristoro e riparo, portabiciclette, punti informativi, ecc.) che si aggiungono alla destinazione di zona in cui sono inseriti.
2. Le eventuali realizzazioni dovranno essere realizzate secondo criteri di minima invadenza e compromissione dell'ambiente.

ART 14 – Viabilità e percorsi

1. All'interno del perimetro del Parco sono presenti le seguenti tipologie di percorsi viabili:
    a) viabilità meccanica esistente;

b) percorsi ciclopedonali
c) strade interpoderali

2. La viabilità meccanica esistente segue le indicazioni generali del PRGC vigente. Lungo tale viabilità sarà sempre consentito, anche in deroga alle indicazioni azzonative del presente Progetto, effettuare interventi per il miglioramento e la sicurezza delle strade (allargamenti stradali, marciapiedi, corsie di uscita e di immissione, piazzole di sosta, posa di cavi, murature di sostegno, canalizzazione delle acque, ecc).
3. I percorsi potranno essere realizzati con fondo naturale od artificiale, in relazione alle finalità ed all'obiettivo del rispetto delle peculiarità paesaggistiche del contesto in cui si inseriscono.
4. In sede di progettazione dell'opera opera pubblica è ammessa la flessibilità dei tracciati individuati, senza necessità di variante specifica al PdP secondo la normativa vigente.

TITOLO III NORME SULLE ZONE

Art. 15 – ZONA 1 sistema delle colline di Fagagna

1. Tale zona si articola in due sottozone che differiscono per elementi caratterizzanti:
   - Sottozona 1a - Area di pregio culturale
   - Sottozona 1b - Area di pregio agricolo – tradizionale

Art. 16 - Sottozona 1a - Area di pregio culturale

1. Sono incentivati ed auspicabili interventi di mantenimento, recupero e valorizzazione degli elementi d'interesse storico, culturale ed artistico, anche mediante il contenimento della vegetazione che dovesse limitare o compromettere gli aspetti percettivi.
2. Gli interventi sulle aree e sugli immobili tutelati dal punto di vista architettonico e paesaggistico sono soggetti alle procedure autorizzative previste dalla normativa sovraordinata.

Art. 17 - Sottozona 1b - Area di pregio agricolo – tradizionale

1. Sono incentivati ed auspicabili interventi di mantenimento, recupero e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali filari di gelsi, siepi, boschi e capezzagne.
2. Gli interventi di miglioramento e ripristino dovranno essere messi in atto utilizzando unicamente specie autoctone tipiche del luogo.
3. Gli interventi di contenimento e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere sospesi nel periodo ricompreso tra il primo aprile ed il primo di luglio, a tutela dell'avifauna nidificante.

Art. 18 – ZONA 2 - ambito dei Quadri

1. Nella convenzione per la gestione dell'Area faunistica dei Quadris, l'Amministrazione comunale dovrà redigere un apposito protocollo in cui le attività previste dovranno avere piena coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla Rete Natura 2000. E' favorita ed auspicata la collaborazione tecnica e scientifica con gli Istituti universitari.
2. È consentita la realizzazione di nuovi percorsi per migliorare la fruizione dell'Area faunistica dei Quadris.
3. Nell'area interessata dal Sito Natura 2000 ZSC IT3320022 – "Quadri di Fagagna" è fatto divieto di:
    a) realizzazione di nuova viabilità forestale e di qualsiasi tipo di trasformazione delle superfici ritenute di pregio ecologico naturalistico individuabili negli habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*), 7230 Torbiere basse alcaline, 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*).
    b) realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra e divieto di realizzare ampliamenti degli impianti esistenti, su aree interessate da habitat di interesse comunitario
    c) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di

rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile

d) conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi
e) realizzazione nuovi impianti di pesca sportiva collegati al reticolo idrografico esterno
f) realizzazione nuovi impianti di acquacoltura di acqua dolce, fatti salvi quelli destinati a programmi di salvaguardia della fauna ittica autoctona
g) realizzazione nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti
h) di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile

4. Sono incentivati ed auspicabili interventi di mantenimento, recupero e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale quali rii, prati umidi e asciutti, torbiere e piccole raccolte d'acqua temporanee, favorendo la creazione di zone tampone tra queste e gli ambiti agricoli.
5. Gli interventi di contenimento e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere sospesi nel periodo ricompreso tra il 1 aprile ed il 1 di luglio, a tutela dell'avifauna nidificante.
6. Gli interventi negli specchi d'acqua ferma dovranno essere sospesi nel periodo ricompreso tra il 15 gennaio ed il 1 luglio a tutela della riproduzione degli anfibi.

Art. 19 – ZONA 3 - collina del Cjastenâr

1. È consentita la realizzazione di nuove aree destinate alla fruizione ludico ricreativa
2. È consentita la realizzazione di nuove aree funzionali alla sosta dei mezzi, eventualmente anche attrezzate ad area camper
3. Eventuali nuove piantumazioni dovranno essere effettuate con specie vegetali autoctone tipiche del luogo

Art. 20 – ZONA 4 - collina degli Ulivi

1. È consentita la realizzazione di percorsi ciclopedonali e punti di sosta panoramici.
2. Sono incentivati ed auspicabili interventi di ripristino e ricostituzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali filari di gelsi, siepi, boschi e capezzagne.